

Osservazioni al documento di consultazione 663/2017/R/EEL “Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso”

Di seguito si riportano le osservazioni, per quanto di interesse di Terna, agli spunti di consultazione.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Si ritiene condivisibile la proposta di usare tra i requisiti di natura finanziaria anche gli indicatori connessi alla solvibilità nei confronti del sistema elettrico degli utenti del dispacciamento e del trasporto considerato che la stessa è uno dei presupposti per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali da parte dell'impresa di vendita.

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Con riferimento all'utilizzo dell'indice “Io” del Regolamento del sistema di garanzie di Terna, quale uno degli strumenti per la valutazione della solvibilità dell'utente verso il sistema, occorre preliminarmente segnalare quanto previsto nel Regolamento stesso in merito alle modalità di calcolo dell'indice “Io” e al suo utilizzo:

- l'indice “Io”, calcolato da Terna mensilmente per ogni utente del dispacciamento, si basa sul calcolo della media, ponderata con gli importi delle fatture, dei giorni solari di ritardo nel pagamento a Terna delle fatture emesse nell'ultimo semestre e relative al contratto di dispacciamento sia in immissione sia in prelievo. Pertanto, nei casi in cui l'utente sia titolare di entrambi i contratti di dispacciamento, il relativo indice “Io” dipende dalla puntualità di pagamenti delle fatture relative ad entrambi i contratti. Ciò in considerazione del fatto che viene valutata la puntualità di pagamento dell'utente nel suo complesso;
- l'indice “Io” assume valore pari a 2 nel caso in cui i giorni medi ponderati di ritardo siano non superiori a 1, assume valore pari a 1 nel caso di ritardo superiore ad un giorno solare;
- in caso di prima stipula del contratto di dispacciamento, l'indice “Io” viene calcolato sulla base delle fatture emesse fino al momento del calcolo dell'indice (quindi per periodi inferiori al semestre nel caso di nuovo utente);
- l'indice “Io” pari a 2 (giorni di ritardo non superiori a 1) consente all'UdD di presentare:
 - quale garanzia anche il rating/parent company in luogo della fideiussione bancaria;
 - una garanzia per un importo pari alla metà dell'esposizione massima dell'utente.

Tale indice rappresenta, quindi, uno degli strumenti usati da Terna per definire la forma e l'ammontare della garanzia da prestare e da solo non è sufficiente a valutare l'effettiva affidabilità dell'utente del dispacciamento. In aggiunta, infatti, Terna verifica l'andamento dell'esposizione dell'utente rispetto alla capienza della garanzia al fine di intercettare tempestivamente eventuali necessità di integrazione della garanzia stessa e, in caso di mancata integrazione, pone in essere le azioni previste nel Regolamento garanzie.

[OMISSIS]

Perché tale indicatore di alert possa essere efficace si potrebbe valutare di far scattare l'alert a partire dalla seconda volta in cui l'indice è pari a 1 in luogo dei 3 proposti nel DCO nell'arco dei sei mesi.

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Nel DCO viene proposto di fornire alle imprese di vendita anche l'informazione sull'adempimento nel versamento ed eventuale adeguamento/integrazione delle garanzie richieste da Terna.

Al riguardo si sottolinea come già oggi la regolazione prevede che Terna comunichi al SII le mancate integrazioni delle garanzie ai fini del blocco delle richieste di *switching* da parte dell'UdD inadempiente (allegato A alla delibera 487/2015/R/ee).

In aggiunta, si propone di fornire, su base annuale, alle imprese di vendita anche l'informazione del rispetto, da parte dell'utente del dispacciamento, delle tempistiche per il rinnovo annuale della garanzia, previste nel contratto di dispacciamento.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Per quanto illustrato nel documento di consultazione, viene proposto un monitoraggio semestrale dell'indice "Io" che può determinare, nei casi in cui l'indice assuma valore pari a 1 per almeno 3 volte in un semestre, il passaggio alla classe di attenzione (semaforo giallo) del venditore associato all'UdD non puntuale nei pagamenti e successivamente, dopo un altro semestre di osservazione, eventualmente il passaggio del venditore alla classe di osservazione (semaforo rosso).

Le modalità di monitoraggio prospettate nel DCO, quindi, non consentono di intercettare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà degli UdD che, nel frattempo, potrebbero aver determinato anche risoluzioni del contratto di dispacciamento e conseguentemente, in alcuni casi, anche l'attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali.

Pertanto al fine di rendere l'indicatore di alert connesso all'indice "Io" il più efficace possibile, potrebbe essere effettuata una verifica più dinamica dell'andamento dell'indice "Io", ad esempio su base mensile con riferimento all'indice del semestre precedente. Tale verifica dell'indice "Io" su orizzonti temporali rolling, invece che fissi, consentirebbe di avere aggiornamenti più tempestivi sull'affidabilità dei venditori e fornire ai clienti finali un set informativo più aggiornato.

Inoltre, l'esito di tale verifica dovrebbe determinare, nei casi di mancato rispetto delle performance fissate, il passaggio alla classe di osservazione senza dover passare per la classe di attenzione per un semestre. Ciò in quanto già la verifica della performance dell'indicatore di

solvibilità è effettuata su un orizzonte temporale sufficientemente lungo, visto che si basa su sei indici “Io”, ognuno dei quali è calcolato su un orizzonte semestrale (si considerano quindi le fatture degli ultimi 12 mesi).